

COMUNE DI ROMAGNESE

Provincia di Pavia

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI AD ESPERTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE

Approvato con G.C. 18 del 18.04.2009

DIVENUTA ESECUTIVA AI SENSI
DELL'ART. 50 DEL D.L. 112/08 ART. 104
D.LGS N. 267/00 del 10.05.2009
Il Segretario Comunale

Art. 1 - Oggetto, finalità, ambito applicativo

1. Il presente Regolamento, predisposto nel rispetto de criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 13 del 24/07/2008 disciplina il conferimento, da parte dell'Amministrazione, degli incarichi di collaborazione, di consulenza, di studio e di ricerca, ad esperti esterni di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in correlazione a quanto previsto dall'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. e dall'articolo 110, comma 6, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
2. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi individuali , esercitati in forma di lavoro autonomo, di natura:
 - saltuaria o occasionale: la prestazione è resa senza vincolo di subordinazione e di orario, con autonomia organizzativa ed operativa
 - come collaborazione coordinata e continuativa: la prestazione deve essere coordinata con le esigenze organizzative della struttura comunale e svolta in un rapporto unitario e continuativo, con retribuzione periodica e prestabilita e senza vincoli di subordinazione.
3. Rientrano in tale disciplina gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate negli artt. 2222 e 2230 del codice civile.
4. Il conferimento degli incarichi di cui al comma 1 deve avvenire nel rispetto del programma approvato annualmente dal Consiglio Comunale.
5. Restano esclusi dalla presente disciplina i casi contemplati al successivo art. 9.

Art. 2 Limiti di spesa

1. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate a consentire il contenimento degli incarichi e la razionalizzazione della relativa spesa.
2. Il limite di spesa annuo per il conferimento degli incarichi è fissato in € 50.000,00
3. Il superamento del limite di spesa ammissibile è consentito solo per esigenze straordinarie ed imprevedibili e previa modifica del programma di cui al precedente art. 1. Per incarichi urgenti e per i quali è ammesso l'affidamento diretto ai sensi del successivo art. 6 la modifica del programma può avvenire anche in via cumulativa.
4. Nel tetto di spesa non si computano le spese derivanti dal conferimento di incarichi finanziati mediante l'utilizzo di trasferimenti provenienti da altri Enti nell'ambito di progetti di interesse pubblico.

Art. 3 - Presupposti per il conferimento

1. Per esigenze cui non può far fronte con il personale in servizio, l'Amministrazione, nel rispetto del programma approvato dl Consiglio Comunale, può conferire incarichi individuali ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in presenza dei seguenti presupposti:
 - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione e ad obiettivi e progetti specifici e determinati, evitando genericità e ripetitività o continuità delle prestazioni;
 - b) l'Amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno. Al riguardo, l'ufficio competente, ricevuta la richiesta della struttura interessata:
 - verifica la sua congruenza con il programma approvato dal Consiglio Comunale;
 - accerta l'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l'Amministrazione;
 - decide il ricorso ad un incarico di collaborazione esterna;
 - c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione.

Art. 4 - Selezione degli esperti mediante procedure comparative

1. L'Amministrazione procede, fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali mediante procedure comparative.

2. A tale fine l'Ufficio competente predispone un apposito avviso nel quale sono evidenziati:

- a) l'oggetto e le modalità di esecuzione dell'incarico professionale;
- b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
- c) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico;
- d) la durata dell'incarico;
- e) il compenso previsto, le modalità di pagamento ed il trattamento fiscale e previdenziale da applicare;
- f) l'indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.

3. Nello stesso avviso dovrà inoltre essere indicato il termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte, il termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura nonché i criteri di comparazione.

4. Il conferimento dell'incarico è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
- godere dei diritti civili e politici;
- non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
- essere in possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti nell'avviso.

| |
|---|
| Art. 5 - Criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative |
|---|

1. L'Amministrazione procede alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali o di collaborazione valutando, in termini comparativi - anche mediante espressione di un punteggio - gli elementi curriculari, le proposte operative e le proposte economiche, sulla base dei seguenti elementi:

- a) esame dei titoli posseduti;
- b) esperienze di lavoro inerenti le attività oggetto dell'incarico anche precedentemente maturate presso l'Ente, richiedendo eventualmente colloqui di approfondimento;
- c) caratteristiche qualitative e metodologiche che si intendono adottare nello svolgimento dell'incarico;
- d) eventuale riduzione sui tempi di realizzazione delle attività professionali;
- e) ribasso del compenso professionale offerto rispetto a quello proposto dall'Amministrazione.

2. Resta inteso che, in relazione alle peculiarità dell'incarico, l'Amministrazione può definire ulteriori criteri di selezione.

3. Della procedura di valutazione si redige un sintetico verbale, conservato agli atti.

| |
|---|
| Art. 6 - Conferimento di incarichi professionali e di collaborazione in via diretta senza esperimento di procedure comparative |
|---|

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, l'Amministrazione può conferire ad esperti esterni incarichi professionali e di collaborazione, in via diretta e fiduciariamente, senza l'esperimento di procedure comparative, qualora ricorrano le seguenti situazioni:

- a) quando a seguito di procedura comparativa di selezione non sia stata presentata o non risulti ammissibile alcuna manifestazione di disponibilità;
- b) in casi di particolare urgenza ovvero quando le condizioni per la realizzazione delle attività oggetto dell'incarico non rendano possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione;
- c) per attività comportanti prestazioni non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
- d) per incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o co-finanziati da altre amministrazioni pubbliche o dall'Unione Europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione per l'individuazione dei soggetti attuatori.

2. In ossequio al principio di economicità dell'azione amministrativa è inoltre possibile prescindere dalla procedura comparativa quando il corrispettivo totale della prestazione non supera la somma di € 20.000,00, IVA esclusa.

Art. 7 - Formalizzazione e durata dell'incarico

1. L'Amministrazione formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per l'incaricato/collaboratore.

2. Il disciplinare di incarico contiene, quali elementi essenziali, l'indicazione dettagliata:
- della durata che deve essere commisurata all'entità dell'attività. È ammessa proroga solo nei casi indicati al successivo comma 3;
 - del luogo di espletamento dell'incarico;
 - dell'oggetto che deve rispondere ad obiettivi e progetti specifici dell'Amministrazione conferente;
 - delle modalità di realizzazione e di verifica delle prestazioni professionali. I contratti di collaborazione coordinata e continuativa possono disporre forme di coordinamento da parte dell'Amministrazione committente; non possono tuttavia prevedere termini di orario o vincoli di subordinazione;
 - del compenso pattuito e le modalità di pagamento.

3. Il contratto di collaborazione non può essere rinnovato; ne è ammessa la proroga, con atto motivato, solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore

Art. 8 - Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. L'Amministrazione verifica il corretto svolgimento dell'incarico, in particolare quando la realizzazione dello stesso è correlata a varie fasi di sviluppo.

2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite non risultino conformi a quanto richiesto o risultino del tutto insoddisfacenti, l'Amministrazione può richiedere all'interessato di integrare i risultati entro un termine non superiore a 10 giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

3. Il compenso complessivo verrà erogato a seguito di accertamento della correttezza della prestazione, secondo i termini contrattuali.

4. Gli adempimenti fiscali, previdenziali ed assicurativi saranno quelli definiti dalla normativa vigente.

Art. 9 – Esclusioni

1. Sono esclusi dalla disciplina del presente Regolamento:

- gli incarichi inerenti la progettazione e le attività ad essa connesse, relative ai lavori pubblici di cui agli artt. 90 e 91 del D.Lgs. 163/2006;
- gli incarichi riferiti a prestazioni di servizi obbligatori per legge quali il D.Lgs. 626/94 e s.m.i. e la legge n. 818/84 e s.m.i.;
- gli incarichi relativi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione;
- gli incarichi prestati nell’ambito di attività formativa e convegnistica di carattere istituzionale;
- gli incarichi attinenti le attività di formazione del personale dipendente;
- commissioni di gara e/o concorso;
- la rappresentanza in giudizio (in mancanza di ufficio legale interno) ed il patrocinio dell’Amministrazione, l’assistenza e la domiciliazione.

Art. 10 – Adempimenti, pubblicità ed efficacia

1. Il presente Regolamento viene trasmesso alla Sezione Regionale della Corte dei Conti entro trenta giorni dalla sua adozione.

2. Dell’avviso di cui all’art. 4 si dà adeguata pubblicità tramite il sito web dell’amministrazione.

3. Dell’esito della procedura comparativa di cui all’art. 5 deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma precedente.

4. Delle collaborazioni coordinate e continuative occorre dare comunicazione al centro territoriale per l’impiego.

5. I provvedimenti di affidamento degli incarichi individuali sono pubblicati sul sito web dell’Amministrazione nei quali sono evidenziati i soggetti percettori, la ragione dell’incarico e l’ammontare erogato (art. 3, comma 54, legge 24.12.2007 n. 244).

6. L’efficacia dei contratti di collaborazione, ai sensi dell’art. 3, comma 18, della legge 24.12.2007 n. 244 “decorre dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell’oggetto dell’incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell’amministrazione stipulante”.